

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VII - Giudizio  
Titolo III - Sentenza**

### **Art. 529 Sentenza di non doversi procedere.**

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.